

Civile Ord. Sez. 3 Num. 21407 Anno 2026
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: GORGONI MARILENA
Data pubblicazione: 23/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10235/2024 R.G. proposto da:

PAPPALARDO PLACIDO VITTORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato
BELARDO BOSCO, con domiciliazione digitale *ex lege*;

-ricorrente-

contro

DOVALUE S.P.A.;

-intimata-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6777/2023
depositata il 20/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2026 dal
Consigliere Marilena Gorgoni.

FATTI DI CAUSA

Placido Vittorio Pappalardo proponeva opposizione avverso il decreto n. 26208/2014, con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 20.108,92, oltre agli accessori, in favore di Unicredit Leasing S.p.A., quale mandataria di Unicredit Credit Management Bank S.p.A., in qualità di garante di due contratti di locazione finanziaria stipulati dalla società Il Chiosco S.r.l., poi Fruttaroma S.r.l.

Il provvedimento monitorio traeva origine dall'inadempimento della società utilizzatrice rispetto a due distinti contratti di *leasing*, uno avente ad oggetto un immobile sito in Roma e l'altro beni strumentali per l'arredamento di un punto vendita, entrambi assistiti da garanzie personali rilasciate dall'opponente nel 2008. A seguito della risoluzione dei suddetti contratti per mancato pagamento dei canoni, la società concedente aveva agito in via monitoria nei confronti del garante.

Con l'opposizione il Pappalardo deduceva la nullità delle garanzie prestate, sostenendo che esse integrassero fideiussioni predisposte unilateralmente su moduli *standard*, prive di effettiva trattativa e contenenti clausole vessatorie ai sensi del d.lgs. n. 206/2005; assumeva, inoltre, di avere agito quale consumatore, in quanto persona fisica estranea all'attività imprenditoriale della società garantita, con conseguente applicabilità della disciplina consumeristica e invalidità delle clausole che prevedevano la rinuncia alle eccezioni, il pagamento a semplice richiesta e la deroga all'art. 1957 c.c.

Si costituiva l'opposta, resistendo all'opposizione e sostenendo la natura di contratto autonomo di garanzia delle obbligazioni assunte dall'opponente, con esclusione del carattere di accessorietà e dell'applicazione delle norme in materia di fideiussione e di tutela del consumatore.

Con sentenza n. 1163/2021, il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione, ritenendo che le garanzie presentassero i caratteri del contratto autonomo

di garanzia, in ragione delle clausole di pagamento a prima richiesta e di rinuncia alle eccezioni, e negando la qualifica di consumatore in capo all'opponente, sul presupposto della strumentalità delle garanzie rispetto all'attività imprenditoriale della società debitrice.

Avverso tale decisione il Pappalardo proponeva appello, deducendo, per quanto qui rileva, l'erronea qualificazione delle garanzie come contratti autonomi e la violazione della disciplina consumeristica, anche alla luce dell'orientamento della Corte di giustizia e della giurisprudenza di legittimità in materia di fideiussore-consumatore.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 6777/2023, rigettava il gravame, confermando la natura autonoma delle garanzie e ribadendo l'inapplicabilità del Codice del consumo, valorizzando, a tal fine, la dichiarazione del garante di non agire quale consumatore e la finalità di sostegno all'attività imprenditoriale della società garantita.

Avverso tale sentenza il Pappalardo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria.

Nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede dall'intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> della direttiva 93/13/CEE e del d.lgs. n. 206/2005, assumendo l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui è stata esclusa l'applicabilità della disciplina consumeristica alle garanzie prestate.

Deduce che la corte d'appello, aderendo a un'impostazione fondata sul c.d. professionista di riflesso, avrebbe omissso di procedere a un accertamento in concreto della sua qualità soggettiva, nonostante avesse agito quale persona fisica per scopi estranei alla propria attività professionale e senza alcun collegamento funzionale con la società garantita.

Sostiene che tale conclusione si porrebbe in contrasto con il diritto unionale e con la giurisprudenza della Corte di giustizia e di legittimità, richiamata espressamente nel ricorso, secondo cui la nozione di consumatore ha carattere oggettivo e richiede una valutazione autonoma della posizione del fideiussore, indipendentemente dalla natura e dallo scopo del rapporto principale.

Da ciò discenderebbe l'obbligo del giudice del merito di scrutinare la validità delle clausole inserite nelle dichiarazioni di garanzia alla luce degli artt. 33 e ss. Codice del consumo, nonché l'illegittimità del rifiuto di tale accertamento.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

La corte d'appello ha escluso l'applicabilità della disciplina consumeristica valorizzando, da un lato, la dichiarazione contenuta nelle fideiussioni con cui il garante affermava di non agire quale consumatore, e, dall'altro, la strumentalità della garanzia all'attività imprenditoriale del debitore principale, reputata incompatibile con il soddisfacimento di esigenze della vita quotidiana. Su tali basi la Corte territoriale ha ritenuto superfluo procedere a ulteriori verifiche in concreto circa la posizione soggettiva del garante.

La giurisprudenza di questa Corte, in adesione alla nozione eurounitaria di consumatore elaborata dalla Corte di giustizia, ha da tempo chiarito che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con esclusivo riferimento alle parti del contratto di garanzia e non già al distinto rapporto principale. Ne consegue che la qualità di consumatore può essere riconosciuta al fideiussore persona fisica anche quando l'obbligazione garantita sia stata assunta nell'esercizio di un'attività d'impresa, purché la prestazione della garanzia sia stata effettuata per finalità estranee alla propria attività professionale e non costituisca atto espressivo o strumentale allo svolgimento della stessa.

Tale principio trova il suo fondamento diretto nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con le pronunce 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcău, e 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitraș, ha affermato che la direttiva 93/13/CEE è applicabile anche ai contratti di fideiussione o di garanzia stipulati da una persona fisica per garantire le obbligazioni di una società commerciale, quando il garante abbia agito per scopi estranei alla propria attività professionale e non sia legato alla società garantita da un collegamento funzionale. In tali arresti, la Corte di giustizia ha escluso che la qualifica del fideiussore possa essere determinata automaticamente sulla base della natura imprenditoriale del rapporto garantito o della qualità del debitore principale, rimettendo al giudice nazionale il compito di verificare in concreto se la prestazione della garanzia rientri o meno nell'attività professionale del garante.

Su queste basi si colloca la giurisprudenza di legittimità, che ha recepito il criterio funzionale eurounitario ed ha ripetutamente escluso la possibilità di qualificare il fideiussore come "professionista di riflesso". In questa direzione si pongono, Cass. 16 gennaio 2020, n. 742 e Cass. 3 dicembre 2020, n. 27618, le quali hanno affermato che, ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee ad essa, nel senso che la fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività né essere strettamente funzionale al suo svolgimento, restando irrilevante che il debitore principale abbia contratto l'obbligazione nell'esercizio dell'impresa.

Lo stesso principio è stato riaffermato dalle Sezioni Unite con l'ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5868, che, richiamando espressamente le pronunce 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcău, e 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitraș, ha ribadito che spetta al giudice di merito stabilire, sulla base di un accertamento in fatto, se la prestazione della garanzia rientri

nell'attività professionale del fideiussore o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla società garantita, ovvero se egli abbia agito per scopi di natura privata, dovendosi escludere ogni automatismo fondato esclusivamente sulla struttura o sulla causa del rapporto garantito.

In continuità con tali arresti si colloca anche Cass. 18 settembre 2025, n. 25612, che ha confermato che la qualità di consumatore del fideiussore deve essere apprezzata con riferimento alle parti del contratto di fideiussione e alle finalità concrete della prestazione di garanzia, e può essere esclusa solo all'esito di un accertamento positivo circa la riconducibilità della garanzia all'attività professionale del garante o l'esistenza di un suo collegamento funzionale con la società garantita, come avvenuto nel caso dell'amministratore unico che aveva garantito un mutuo contratto dalla società medesima.

Da ultimo, Cass. 11 novembre 2025, n. 29746, ha ulteriormente chiarito che è consumatore il fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale, precisando, in coerenza con l'orientamento consolidato, che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo né essere strettamente funzionale allo svolgimento di tale attività. Anche in tale arresto, l'accento è posto sul profilo soggettivo e funzionale della prestazione di garanzia, con esclusione di qualunque valutazione meramente astratta fondata sul rapporto principale.

In questo quadro si inserisce anche Cass. 13 dicembre 2018, n. 32225, che ha anticipato in modo netto l'approdo successivo, affermando la necessità di un accertamento concreto della posizione del fideiussore secondo il criterio funzionale, coerente con la nozione comunitaria di consumatore, e respingendo ogni pretesa di attrarre automaticamente il garante nell'orbita professionale del debitore principale.

Tali arresti delineano un orientamento ormai consolidato secondo cui la disciplina consumeristica può trovare applicazione nel contratto di fideiussione soltanto all'esito di una verifica in fatto circa le finalità della prestazione di garanzia e l'eventuale collegamento funzionale del garante con l'attività della società garantita – accertamento che nel caso di specie ha fatto difetto, non risultando che il Pappalardo rivestisse la qualità di socio, di legale rappresentante, di amministratore ovvero avesse altra funzione gestoria all'interno della società debitrice principale- restando preclusa ogni esclusione automatica fondata sulla natura imprenditoriale del debitore principale.

Deve altresì escludersi che possa assumere rilievo decisivo la dichiarazione contenuta nel contratto di fideiussione con cui il garante aveva affermato di non agire quale consumatore.

La qualifica di consumatore, come delineata dalla direttiva 93/13/CEE e recepita dall'ordinamento interno, ha natura oggettiva e funzionale e non è rimessa alla disponibilità delle parti né può essere validamente esclusa mediante una qualificazione negoziale preventiva.

La giurisprudenza unionale ha chiarito che la verifica della qualità di consumatore dipende dalle finalità concrete per le quali la persona fisica ha agito e dall'eventuale collegamento funzionale con l'attività professionale o imprenditoriale garantita, accertamento che spetta al giudice nazionale e che non può essere surrogato da dichiarazioni inserite nei moduli contrattuali (CGUE, 19 novembre 2015, C-74/15, *Tarcău*; CGUE, 14 settembre 2016, C-534/15, *Dumitraș*).

In questa stessa linea si colloca la giurisprudenza di legittimità, la quale esclude che la qualità di consumatore possa essere negata astrattamente: v. Cass. 10/03/2021, n. 6578 che ha ritenuto errato negare la qualifica di consumatore a un soggetto, desumendone la qualità di professionista in quanto notaio che aveva apposto il numero di partita IVA sul contratto,

senza accertare al soddisfacimento di quale fine fosse destinato l'acquisto effettuato.

Ne consegue che la dichiarazione del fideiussore di non agire quale consumatore può, al più, costituire un elemento indiziario da valutare unitamente agli altri dati del caso concreto, ma non è idonea, di per sé sola, a fondare l'esclusione della disciplina consumeristica, la quale richiede un accertamento sostanziale della funzione economico-sociale della prestazione di garanzia e della sua effettiva riferibilità, o meno, all'attività professionale del garante.

2. Alla fondatezza nei suindicati termini del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo (con il quale il ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 1362 ss. e 1936 c.c., nonché del d.lgs. n. 206/2005), consegue la cassazione in relazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo applicazione del suindicato disatteso principio.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per la spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio del'8 maggio 2026.

Il Presidente

Luigi Alessandro Scarano